



Contrasto all'uso di illegale dei veleni: possibile disciplina regionale



Quadro normativo

Ordinanze Ministero Salute 18/12/2008 e sue successive proroghe

art. 21 L. 157/1992 Norme protezione fauna omeoterma e prelievo venatorio

art. 638 Uccisione o danneggiamento animali altrui

art. 674 CP gettare in luogo pubblico cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone



Quadro normativo

Titolo IX bis Codice Penale

Art. 544 bis Uccisione di animali con crudeltà e senza motivo

Art. 544 ter Maltrattamento animali lesioni , sevizie, Somministrazione sostanze stupefacenti o vietate

Art. 544 quater spettacoli o manifestazioni vietate

Art. 544 quinquies Divieto di combattimento tra animali



Quadro normativo regioni

Regione Toscana

Legge n. 39 del 16 Agosto 2001

norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate

Regione Umbria

Legge n. 27 del 22 ottobre 2001

norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate



Quadro normativo regioni

Regione Puglia

Legge n. 27 del 4 dicembre 2003

**norme particolari relative al divieto di
utilizzo e detenzione delle esche avvelenate**



Proposta regionale

Proposta legge formulata con progetto Life Under Griffon Wings

- Detenzione sostanze tossiche
- Obblighi segnalare animale sofferente o morto per causa riconducibile avvelenamento
- Obblighi Medici Veterinari, ASL, IZS



Proposta regionale

Proposta legge formulata con progetto Life Under Griffon Wings

- Derattizzazione
- Ricerca, formazione e divulgazione



Proposta regionale

- Verifica compatibilità competenza legislativa regionale
- Verifica con Ordinanza Ministero Salute 2008



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Art. 2 – Detenzione di sostanze tossiche

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della biodiversità è vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive tra cui vetri, plastiche, metalli o esplosivi, che siano comunque pericolose in caso di ingestione.
2. E' vietato abbandonare nell'ambiente o lasciare incustodite sostanze velenose o tossiche tal quali. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione attuate da ditte specializzate e comunque esclusivamente nelle forme e con le modalità specificamente previste e di cui agli articoli successivi e alle norme nazionali.
3. E' vietata la detenzione di tutte le sostanze velenose di cui è vietato il commercio.
4. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga sostanze di cui al precedente comma o non più commerciabile ha 60 giorni di tempo per conferirla presso una struttura autorizzata allo smaltimento senza incorrere nelle sanzioni di cui alla presente legge
5. Il divieto di detenzione non si applica ai soggetti regolarmente autorizzati per ragioni professionali dalle autorità competenti. In ogni caso è vietato cedere o vendere le suddette sostanze a terzi non autorizzati.



Art. 3 – Obblighi

1. Chiunque rinvenga un animale sofferente o morto per causa riconducibile ad avvelenamento o rinvenga esche o bocconi avvelenati deve segnalare il fatto al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente o al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale o altro corpo di polizia.
2. L'Azienda sanitaria locale può autorizzare il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'Istituto Zooprofilattico sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti
3. Il servizio veterinario o il corpo di polizia, qualora ricevano una segnalazione di possibile avvelenamento, hanno l'obbligo di reciproca comunicazione allo scopo di attivare gli accertamenti del caso di propria competenza.
4. E' vietato a chiunque rimuovere le carcasse degli animali, o le esche rinvenute, dei quali si sospetti l'avvelenamento per evitare l'alterazione dello stato dei luoghi o la contaminazione del materiale, dell'ambiente o delle persone. La rimozione è in capo al medico veterinario incaricato e, previo suo assenso, agli organi di polizia giudiziaria una volta effettuati i rilievi del caso. Qualora per causa di forza maggiore non sia possibile l'intervento del veterinario, la polizia giudiziaria può procedere d'iniziativa,



Art. 4 – Obblighi in capo ai Medici Veterinari

Il medico veterinario che interviene in caso di sospetto avvelenamento di animali o di esche o bocconi ed emette una diagnosi di sospetto avvelenamento, deve avviare l'animale avvelenato o la carcassa, unitamente ad eventuali esche, bocconi o altro materiale sospetto, corredato di referto anamnestico all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Il referto anamnestico deve contenere gli elementi necessari per indirizzare la ricerca analitica.¹

Il veterinario ha l'obbligo di dare immediata comunicazione del sospetto avvelenamento al Sindaco e al Servizio Veterinario della ASL (ATS) territorialmente competente.

Nel caso le indagini richiedano una particolare urgenza, il conferente dovrà comunicarlo all'IZS incaricato, che provvederà ad effettuare gli accertamenti nel più breve tempo possibile

E' sempre vietato effettuare necrosopie di campo o qualsiasi manomissione della carcassa per evitare la diffusione di agenti patogeni infettivi, specialmente quelli di elevata pericolosità trasmissibili anche all'uomo (carbonchio ematico o antrace) ed incorrere nelle pene di cui all'art. 500 del Codice penale²



Art. 5 – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

l'IZS effettua gli esami di esche e bocconi entro 24 ore; gli esami necroscopici e il referto della necropsopia dovranno essere conclusi entro 48 ore dal conferimento. Gli esami tossicologici richiesti dal veterinario conferente o dalla polizia giudiziaria o ritenuti necessari dal medesimo IZS devono essere effettuati entro 15 giorni dalla consegna dei campioni ovvero entro i tempi congrui al tipo di analisi.

In caso di esito positivo delle analisi, l'IZS provvede ad inviare copia del referto con PEC a:

- veterinario richiedente
- Sindaco
- Servizio Veterinario della ASL (ATS) competente per territorio
- Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica)
- Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS
- Provincia, qualora l'avvelenamento riguardi fauna selvatica e possano verificarsi danni al patrimonio faunistico o rischi di contaminazione ambientale

Qualora i campioni siano stati conferiti da organi di polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti.



Art. 6 – Obblighi in capo all’Autorità sanitaria locale

Il Sindaco, quando riceve le segnalazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, deve disporre idonee modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio della polizia locale, di barracelli, volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e segnalare con apposita cartellonistica la sospetta presenza di esche o bocconi avvelenati.

Il Sindaco dispone anche sulle richieste di derattizzazione di cui ai successivi articoli, vigilando sul rispetto delle disposizioni emanate.



Art. 7 - Derattizzazione

1. Le attività di derattizzazione e di disinfestazione possono essere effettuate esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia, con prodotti specificatamente a ciò destinati e con modalità tali da non nuocere in alcun modo alla salute delle persone e delle specie animali non bersaglio,
2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto. Al di fuori dei luoghi predetti ogni operazione di derattizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune, in qualità di autorità sanitaria, che può autorizzare eventuali interventi indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare
3. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione di carattere internazionale, è possibile procedere alla derattizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e solo su preventivo parere degli Assessorati regionali dell'igiene e sanità e assistenza sociale e della Difesa dell'Ambiente,
4. Le Ditte autorizzate hanno l'obbligo di pubblicizzare l'intervento tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo,
5. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza di veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti,
6. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.
7. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in caso di recupero di specie non infestanti,



Art. 8 - Ricerca, formazione e divulgazione

La Regione, al fine di promuovere e favorire le buone prassi tese a ridurre l'estensione e gli effetti dell'uso illegale di veleni:

- a) sostiene lo studio, la ricerca e la diffusione delle conoscenze, orientati alla prevenzione, al contrasto dell'impiego di sostanze e alla mortalità delle specie animali, con specifico riguardo alle aree particolarmente tutelate (L.R.n.31/1989, Rete natura 2000, ecc.);
- b) promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
- c) promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con gli istituti di ricerca dell'Isola, la formazione e la costituzione di Nuclei Cinofili Antiveleno, il monitoraggio del fenomeno su scala regionale, la diffusione di tecniche operative finalizzate all'impiego di buone prassi oltre che alla repressione dei reati derivanti dal ricorso a veleni o altre sostanze tossiche per sopprimere specie faunistiche allevate, d'affezione o selvatiche.



Art. 9 - Sanzioni

All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono sulla base delle rispettive competenze la Regione Sardegna e la Provincia nel cui territorio sono avvenute e le violazioni, con le modalità di cui alla legge 689/1981. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale provvede a definire l'esatto ambito di intervento dei propri uffici

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2,000,00 a 4000,00,
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 7 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche o agro-silvo-pastorali è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie,
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono decuplicate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza in materia
4. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie copia dell'ordinanza-ingiunzione deve essere trasmessa all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ovvero il tesserino o la licenza o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.